

ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

Nominato con D.P.R. del 2 agosto 2023

DELIBERAZIONE N. 16 del 21.05.2024

Oggetto: Criteri e norme procedimentali in ordine alla modalità semplificata di liquidazione di cui all'art.258 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000.

L'anno duemilaventiquattro il giorno 21 del mese di maggio alle ore 11,45 presso la sede comunale si è riunito l'Organo Straordinario di Liquidazione del Comune di Chieti, nominato con Decreto dl Presidente della Repubblica in data 2 agosto 2023, ai sensi dell'art. 252 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (di seguito TUEL), nelle persone:

	Presenti	Assenti
Dott. Nello Rapini	X	
Dott. Francesco Pisani	X	
Dott. Guglielmo Lancasteri	X	

Partecipa alla seduta la Dott.ssa Angela Falcone, in qualità di segretario verbalizzante;

L'organo straordinario di liquidazione

Premesso:

- che il Comune di Chieti, con delibera di Consiglio Comunale n. 320 del 22 giugno 2023, esecutiva ai sensi di legge, ha dichiarato lo stato di "dissesto finanziario", ai sensi dell'art. 244 e seguenti del TUEL;
- che con D.P.R. in data 2 agosto 2023 è stata nominato l'Organo Straordinario di Liquidazione (di seguito OSL) per l'amministrazione e la gestione dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti gli adempimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;
- che in data 28 agosto 2023, il citato decreto presidenziale è stato formalmente notificato ai componenti l'OSL Dott. Guglielmo Lancasteri, Dott. Francesco Pisani e Dott. Nello Rapini;
- che l'insediamento dell'OSL presso l'Ente è avvenuto in data 29 agosto 2023, entro cinque giorni dalla notifica del provvedimento di nomina, ai sensi dell'art. 252, comma 2, del TUEL;

Preso atto che:

on propria deliberazione n. 8 del 7 dicembre 2023, lo scrivente O.S.L. ha proposto alla Giunta Comunale l'adozione della modalità semplificata di liquidazione di cui all'art. 258 del TUEL, al fine di conseguire un risparmio di spesa e di accelerare le operazioni di risanamento;



• che con la deliberazione di Giunta Comunale n. 522 del 28 dicembre 2023 l'ente ha aderito alla suddetta procedura semplificata;

Richiamato:

- l'art. 258 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, che disciplina le modalità semplificate di accertamento e liquidazione dell'indebitamento pregresso, e prevede che:
 - comma 3 "L'organo straordinario di liquidazione, effettuata sommaria delibazione sulla fondatezza del credito vantato, può definire transattivamente le pretese dei relativi creditori, anche periodicamente, offrendo il pagamento di una somma variabile tra il 40 ed il 60 per cento del debito, in relazione all'anzianità dello stesso, con rinuncia ad ogni altra pretesa, e con la liquidazione obbligatoria, entro 30 giorni dalla conoscenza della accettazione della transazione. A tal fine (omissis) propone individualmente ai creditori, compresi quelli che vantano crediti privilegiati, fatta eccezione per i debiti relativi alle retribuzioni per prestazioni di lavoro subordinato che sono liquidate per intero, la transazione da accettare entro un termine prefissato comunque non superiore a 30 giorni. Ricevuta l'accettazione, l'organo straordinario di liquidazione provvede al pagamento nei trenta giorni successivi";
 - comma 4 "L'organo straordinario di liquidazione accantona l'importo del 50 per cento dei debiti per i quali non e stata accettata la transazione. L'accantonamento è elevato al 100 per cento per i debiti assistiti da privilegio";
 - comma 7 "... E' restituita all'ente locale dissestato la quota di risorse finanziarie liquide dallo stesso messe a disposizione esuberanti rispetto alle necessita della liquidazione dopo il pagamento dei debiti".

Considerato che:

- questo organo straordinario ha provveduto alla pubblicazione dell'avviso ai creditori di cui all'art 254 c.2 TUEL;
- che a seguito di tale pubblicazione sono pervenute nei termini di legge n.506 istanze di ammissione alla massa passiva;
- 1'OSL ha inoltrato richiesta all'Ente di attestazione ai sensi dell'art. 254 c4 del TUEL;

Ritenuto di:

- procedere all'avvio delle transazioni anche periodicamente ,ai sensi del richiamato art.258
 c.3 del TUEL, in base alle disponibilità finanziarie messe a disposizione dalla Amministrazione;
- dover procedere alla definizione dei criteri e delle norme procedurali per dare avvio alla procedura semplificata di liquidazione della massa passiva con le risorse finanziarie a disposizione;
- dover confermare quanto stabilito nella richiamata deliberazione n.8 del 7 dicembre 2023, con la quale lo scrivente organo ha proposto l'adesione alla procedura semplificata;
- dover proporre le transazioni sulla base dell'ordine cronologico di arrivo delle istanze, in particolare, in riferimento ai crediti caratterizzati dai requisiti di ammissibilità previsti dalla normativa, fatto salvo, ai sensi dell'art.258 c. 3 TUEL, i debiti relativi alle retribuzioni per prestazioni da lavoro subordinato, che verranno liquidati per intero e per primi;
- dover proporre le transazioni nei confronti delle società partecipate dall'Ente in via postergata;



- dover approvare uno schema di transazione utile a definire transattivamente i crediti ammissibili, nel quale deve essere specificata "la rinuncia ad ogni altra pretesa" da parte del creditore, in caso di accettazione;
- dover inserire nella massa passiva anche le istanze pervenute oltre il termine di scadenza previsto dall'avviso di insinuazione nella massa passiva e le istanze presentate dai responsabili dei servizi a seguito di ricognizione dei debiti di bilancio e fuori bilancio;
- dover, in quest'ultimo caso, valutare la mancata accettazione delle transazioni proposte che comporterà il non inserimento nella massa passiva in quanto trattasi di creditori che non hanno presentato esplicita istanza di ammissione;
- dover stabilire che ai creditori inseriti d'ufficio alla massa passiva, verrà proposta la transazione, in base all'anzianità del credito, successivamente ai creditori istanti;

Valutato che

- 1'art. 258 c.3 del TUEL così recita: "L'organo straordinario di liquidazione, effettuata una sommaria delibazione sulla fondatezza del credito vantato, può definire transattivamente le pretese dei relativi creditori, ivi compreso l'erario, anche periodicamente, offrendo il pagamento di una somma variabile tra il 40 ed il 60 per cento del debito, in relazione all'anzianità dello stesso, con rinuncia ad ogni altra pretesa, e con la liquidazione obbligatoria entro 30 giorni dalla conoscenza dell'accettazione della transazione. A tal fine propone individualmente ai creditori, compresi quelli che vantano crediti privilegiati, fatta eccezione per i debiti relativi alle retribuzioni per prestazioni di lavoro subordinato che sono liquidate per intero, la transazione da accettare entro un termine prefissato comunque non superiore a 30 giorni. Ricevuta l'accettazione, l'organo straordinario di liquidazione provvede al pagamento nei trenta giorni successivi".
- Che al fine di dare concretezza alle previsioni normative di cui al c.3 dell'art 258 del TUEL questo Organo ritiene di proporre ai creditori istanti una somma variabile dal 40 al 60 per cento del debito in relazione all'anzianità dello stesso;
- Che l'anzianità del debito sarà computata a far data dalla esigibilità dello stesso, in ottemperanza al principio contabile applicato alla contabilità finanziaria All.4/2 al D.Lgs.118/2011 della competenza finanziaria potenziata, fino al 31.12.2022;
- Potrà dunque essere proposta ai creditori ammessi alla massa passiva, ad eccezione delle società interamente partecipate dall'Ente, una transazione secondo le seguenti percentuali; 60% per tutti i crediti esigibili al 31.12.2020;

50% per tutti i crediti esigibili al 31.12.2021;

40% per tutti i crediti esigibili al 31.12.2022;

Potrà essere, altresì, proposta una transazione pari al 40% alle società interamente partecipate dall'Ente indipendentemente dall'anzianità del credito ed in via postergata fatta salva l'eventuale eccezione di compensazione;

• la suddetta percentuale di cui al richiamato art. 258, comma 3 del TUEL, si riferisce alla somma capitale, esclusi quindi gli interessi ed ogni altra parte accessoria, come previsto dalla circolare della Direzione Centrale per la Finanza locale F.L. n. 28/97, salvo gli interessi liquidati in sentenza;

Visti:

- il titolo VIII, capi II e III, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
- la legge costituzionale n. 3/2001;
- 1'art. 31, comma 15, della legge n. 27.12.2002, n. 289;

& Mr A



- il d.P.R. 24.08.1993, n. 378, contenente il regolamento recante le norme sul risanamento finanziario degli enti locali;
- la Circolare del Ministero dell'interno Direzione Centrale per la finanza locale 20 settembre 1993, n. F.L. 21/93;

con votazione unanime, per le motivazioni espresse in premessa, l'Organo Straordinaro di Liquidazione

DELIBERA

- 1. di definire i criteri per la procedura di liquidazione semplificata della massa passiva con le risorse finanziarie a disposizione, stabilendo quanto segue:
 - a. in riferimento ai crediti caratterizzati dai requisiti di ammissibilità previsti dalla vigente normativa, verranno proposte le transazioni sulla base dell'ordine cronologico di arrivo delle istanze, salvo i crediti privilegiati da lavoro subordinato che verranno liquidati per intero e per primi;
 - b. le transazione saranno proposte anche periodicamente, come stabilito dall'art.258 c.3 del TUEL sulla base delle risorse rese disponibili dall'Ente e fino a concorrenze delle stesse:
 - c. di inserire nella massa passiva anche le istanze pervenute oltre il termine di scadenza previsto dall'avviso di insinuazione nella massa passiva e le istanze presentate dai responsabili dei servizi a seguito di ricognizione dei debiti di bilancio e fuori bilancio;
 - d. in quest'ultimo caso, la mancata accettazione delle transazioni proposte comporterà il non inserimento nella massa passiva in quanto trattasi di creditori che non hanno presentato esplicita istanza di ammissione;
 - e. di stabilire che ai creditori inseriti d'ufficio alla massa passiva, verrà proposta la transazione, in base all'anzianità del credito, successivamente ai creditori istanti;
 - f. di fissare le percentuali di cui al richiamato art. 258, comma 3 del TUEL, nella seguente misura e, limitatamente alla sorte capitale, esclusi quindi gli interessi ed ogni altra parte accessoria, come previsto dalla circolare del Ministero dell'interno Direzione Centrale per la finanza locale F.L. n. 28/97:

60% per tutti i crediti esigibili al 31.12.2020;

50% per tutti i crediti esigibili al 31.12.2021;

40% per tutti i crediti esigibili al 31.12.2022;

9

di fissare la percentuale di cui al richiamato art. 258 comma 3 del TUEL, per le società interamente partecipate dall'Ente, nella misura del 40% indipendentemente dall'anzianità del credito, in via postergata, fatta salva l'eventuale eccezione di compensazione;

- g. di approvare lo schema di transazione ed i relativi allegati sub lettere "A", "B", "C", e "D", da proporre ai creditori e facenti parte integrante e sostanziale della presente;
- h. di provvedere a contattare gli interessati per sottoporre loro la proposta transattiva trasmettendola con raccomandata o posta elettronica certificata o invitandoli presso gli uffici dell'O.S.L.;
- i. che il creditore sarà chiamato a transigere sull'insieme risultante da tutti i suoi crediti e dovrà accettare entro e non oltre 30 giorni dalla data di consegna della proposta

Rill A



- transattiva. In caso di accettazione della transazione il creditore sottoscriverà espressa rinuncia ad ogni altra pretesa, inclusi interessi e partite accessorie diverse;
- j. che, decorso infruttuosamente il termine succitato, si provvederà ad effettuare l'accantonamento secondo le percentuali indicate al comma 4 dell'art. 258 del TUEL;
- k. che, la Commissione entro trenta giorni dalla conoscenza dell'accettazione della transazione provvederà al relativo pagamento, fatte salve le verifiche di regolarità contributiva e fiscale del creditore;
- 1. di dare avvio alle proposte di transazione, non appena terminata l'istruttoria delle istanze, secondo i criteri stabiliti in premessa, procedendo alle liquidazioni delle proposte accettate nella misura delle disponibilità finanziarie. In caso di non accettazione della proposta di transazione, questo organo provvederà ad effettuare i previsti accantonamenti, ai sensi del comma 4 dell'art. 258 del TUEL;
- 2. di incaricare l'ufficio comunale competente a trasmettere la presente deliberazione:
 - a. Al Segretario Generale
 - b. Al Responsabile del servizio finanziario
 - c. Al Responsabile del Personale
- 3. di disporre, altresì, la pubblicazione del presente atto deliberativo all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi e nell'apposita sezione della homepage del sito istituzionale internet dell'Ente;
- 4. di dichiarare la presente deliberazione, immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 4, comma 6, del D.P.R. n. 378/1993.

Alle ore 12,00 il Presidente dichiara sciolta la seduta, previa redazione, lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale di deliberazione.

L'OSL

Presidente – Dott. Nello Rapini

Componente – Dott. Guglielmo Lancasteri

Componente – Francesco Pisani

Dott.ssa Angela Falcone



	1	4	Ι	,	L	E	(G	1	4	I	())	F	1		
Al Sig								•										

Oggetto: Ammissione credito alla massa passiva. Proposta transattiva ai sensi dell'art.258 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267.

Questo Organo Straordinario di Liquidazione, con delibera n.8 del 7 dicembre 2023, ha proposto all'Amministrazione comunale la procedura semplificata di accertamento e liquidazione dei debiti, ai sensi della normativa di cui all'oggetto.

Con atto di Giunta Comunale n.522 del 28 dicembre 2023, l'Ente ha aderito alla procedura semplificata e, pertanto, ai sensi del comma 3 dell'art. 258 del d.lgs.vo n.267/2000, "... l'Organo straordinario di liquidazione, effettuata una sommaria delibazione sulla fondatezza del credito vantato, può definire transattivamente le pretese dei relativi creditori, ... anche periodicamente, ... con rinuncia ad ogni altra pretesa...", offrendo il pagamento secondo i criteri stabiliti con propria delibera n. 16 del 21.05.2023

Tale procedura consente al creditore di vedere soddisfatte, con immediatezza, seppur parzialmente, le sue aspettative.

Nel caso	specifi	ico, ha a	ccertate	che il	credito	vai	ntato	alla	data de	el 31 d	dicembre 2	2022, ne	i confro	nti
di	,	riferito	ad atti	e fatti	verifica	atisi	alla	data	del 31	dicen	nbre 2022,	ammor	ita ad e	uro
	(/)	di	cui	per	I.V.A					. (
			/)	per	r rite	enut	a	d'ac	conto	€				(
			/) .											

Ai sensi del citato Art.258, che prevede il pagamento di una somma variabile tra il 40% ed il 60% del debito in relazione all'anzianità dello stesso, fatta eccezione solamente per i crediti relativi a lavoro subordinato che vanno pagati per l'intero importo, questo Organo Straordinario di Liquidazione propone, in via transattiva e non negoziabile, il pronto pagamento dell'importo di Euro(Lordo Iva ed ogni altro onere accessorio) pari al 60% del suddetto credito, a saldo, a stralcio ed a tacitazione di ogni diritto e pretesa a qualsivoglia titolo nei confronti di questo Organo e del Comune di Chieti, con rinuncia espressa ad interessi, rivalutazione del credito ed accessori eventuali, nonché a tutte le azioni giudiziali ed esecutive e spese relative, eventualmente intraprese per ottenere il pagamento del credito vantato.

L'importo così determinato sarà pagato in un'unica soluzione, entro 30 giorni, dalla conoscenza dell'accettazione da manifestarsi mediante sottoscrizione autografa in originale o con firma digitale della dichiarazione allegata alla presente proposta, corredata dei documenti indicati in allegato alla stessa.

La dichiarazione di accettazione dovrà essere trasmessa a questa Commissione, entro e non oltre giorni 30 dal ricevimento della proposta transattiva, tramite consegna diretta all'Ufficio protocollo del Comune, o per raccomandata, o per posta elettronica certificata, regolarmente firmata anche digitalmente, all' indirizzo **protocollo@pec.comune.chieti.it** e per conoscenza a: oslchieti@legalmail.it

La mancata accettazione della proposta transattiva comporta l'inserimento del credito delibato al piano di estinzione da sottoporre all'approvazione del Ministero dell'interno senza la possibilità di corrispondere alcun acconto.



Per le istanze presentate d'ufficio dal Comune di Chieti, la mancata accettazione della proposta transattiva, entro il suddetto termine di 30 giorni, comporterà il non inserimento del credito nella rilevazione della massa passiva, stante la mancata ed esplicita richiesta di ammissione da parte del creditore.

ALLEGATO B ALL'ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE DEL COMUNE DI CHIETI

Oggetto: Ammissione credito alla massa passiva. Proposta transattiva ai sensi dell'art. 258 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 - Dichiarazione di accettazione.

lo sottoscritto/a Sig./Sig.ra, in
qualità di
dichiaro espressamente:
- di accettare la somma, di € (
di cui per I.V.A € (
€/)
- di cui alla proposta transattiva del, Prot. n
dell'Organo straordinario del Comune di Chieti, a saldo di ogni avere ed a tacitazione di ogni
diritto e pretesa nei confronti del proponente Organo del Comune di Chieti;
- di rinunciare, come in effetti rinuncio, ad interessi e rivalutazione del credito ed a tutte le azioni
giudiziali ed esecutive eventualmente intraprese per ottenere la rivalutazione del credito, le cui
spese restano ad esclusivo carico della parte che le ha sostenute.
La presente ha valore pienamente liberatorio per l'Organo Straordinario di liquidazione e per il
Comune di Chieti, nei confronti dei quali espressamente dichiaro di essere integralmente soddisfatto
relativamente al credito oggetto della transazione, vantato alla data del 31 dicembre 2022 e di non
avere null'altro a pretendere a nessun titolo.
Dichiaro di volere ricevere il pagamento attraverso Bonifico Bancario da accreditare secondo le
seguenti coordinate bancarie:
BANCA
IBANBIC
LUOGO E DATA firma e qualifica del creditore
1. 44

sı allega:

- fotocopia documento di riconoscimento in corso di validità, con firma originale sulla fotocopia;
- fotocopia del codice fiscale con firma originale sulla fotocopia;
- documentazione comprovante legittimazione a presentare la dichiarazione in caso di società;
- altro(da specificare, es. delega eventuali coeredi, procura, ecc.)
- dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della legge n.136/2010

N.B. La presente dichiarazione deve essere trasmessa:

- o tramite consegna diretta all'Ufficio protocollo del Comune di Chieti;
- o per raccomandata; o per posta elettronica certificata, regolarmente firmata anche digitalmente , all'indirizzo: protocollo@pec.comune.chieti.it

e per conoscenza a: oslchieti@legalmail.it



ALLEGATO C

ALL'ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE DEL COMUNE DI CHIETI

.....

Oggetto: Ammissione credito alla massa passiva. Proposta transattiva ai sensi dell'art.258 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 - Comunicazione del Conto corrente bancario/postale dedicato ai sensi dell'art.3 della Legge136/2010 (modificata dal D.L.n.187/2010, come convertito in

Legge217/2010.
Il sottoscritto/a
Codice Fiscale residente in Provincia
n
legale rappresentate della società, con sede legale in, partita iva, codice fiscale, pec:, tel
titolare;
creditore del Comune di Chieti come da istanza prot. ndel(reg.OS1)
 Consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del DPR445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici ottenuti sulla base di dichiarazioni non veritiere, ai sensi dell'art.75 del DPR445/2000; Informato che i dati resi sono prescritti dalle disposizioni vigenti per il procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente alfine di verificare la corrispondenza tra il codice IBAN e la titolarità del conto corrente;
DICHIARA E SI OBBLIGA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA':
 a) Che il pagamento della/e domanda/e sopra specificata/e viene indicata l a seguente modalità: Bonifico bancario sul conto intestato a
me medesimo; alla Società
Codice IBAN

Banca/posta...... Agenzia/Filiale



- b) che il codice IBAN sopraindicato identifica il rapporto corrispondente con il proprio Istituto di Credito;
- c) di essere consapevole che l'ordine di pagamento da parte dell'Organo Straordinario di Liquidazione del Comune di Chieti si ritiene eseguito correttamente per quanto riguarda il beneficiario identificato dal codice IBAN sopra riportato;
- d) a comunicare tempestivamente eventuali variazioni dei dati sopra rappresentati, fornendo, contestualmente, l'aggiornata certificazione rilasciata dall'Istituto di credito;
- e) si impegna ad indicare gli estremi del conto dedicato in fattura ove già non esistente e da comunicare, tempestivamente, eventuali variazioni di conto corrente dedicato.

Si allega fotocopia fronte/retro del documento d'identità, in corso di validità, con firma originale sulla foto copia del dichiarante, i cui estremi sono:

tipo documento	
numero documento	
data della scadenza	
Luogo e data	Firma del dichiarante



ALLEGATO D (solo per Società)

ALLA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE DEL COMUNE DI CHIETI

Oggetto: Ammissione credito alla massa passiva. Proposta transattiva ai sensi dell'art.258 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267-Comunicazione del Conto corrente bancario/postale dedicato ai sensi dell'art.3 della Legge136/2010 (modificata dal D.L.n.187/2010, come convertito in Legge217/2010.

2055021772010.		-	
II sottoscritto/a			
Codice FiscaleC ProvinciaC Via/Piazza	residente in Cap		
n			
	rappresentate	della	società
con sede legale in partita iva codicefiscale pec: tel			
titolare;			
creditore del Comune delpenali richiamate dall'art. 76 de dei benefici ottenuti sulla base di	(reg. OSL I DPR445/2000in caso di dich) consapevolo iarazioni mendaci e	e delle sanzioni della decadenza
	DICHIARA		
che l'impresa è iscritta nel registi	ro delle imprese della Camera o	di Commercio di	
per la seguente attività:			
	ATTESTA		
i seguenti dati:			λ
IMPRESA (denominazione/ra	gione sociale)		

LAVORATORE AUTONOMO



CODICE FISCALE	
PARTITA IVA	
SEDE LEGALE	
SEDE OPERATIVA	
PEC	
CCNL APPLICATO	
INAIL	
INPS	
SEDE COMPETENTE	
CASSA EDILE	
SEDE COMPETENTE	
Luogo e data	Firma del dichiarante

